

## Aggiornamento regole COVID-19 nei luoghi di lavoro

Nella giornata di ieri, 30 giugno 2022, è stato sottoscritto un nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali. Il Protocollo contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Vediamo le principali novità e modifiche del Protocollo rispetto alle versioni precedenti:

1) **INFORMAZIONE:** nessuna modifica sostanziale. Permane la necessità per il Datore di Lavoro di informare tutti i lavoratori sulle prassi comportamentali da mantenere sul luogo di lavoro.

2) **MODALITÀ di INGRESSO nei LUOGHI DI LAVORO:** permane la possibilità (e non l’obbligo) di essere sottoposti al controllo della temperatura corporea che dovrà risultare inferiore a 37,5°C per per accedere ai luoghi di lavoro.

Le persone con una temperatura corporea superiore saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2.

3) **GESTIONE DEGLI APPALTI:** nessuna modifica sostanziale. Permangono le regole di cooperazione tra le varie aziende al fine di ridurre il contagio da Covid-19.

4) **PULIZIA e SANIFICAZIONE e RICAMBIO DELL’ARIA:** in tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5) **PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:** il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani collocati in punti facilmente accessibili a tutti i lavoratori.

6) **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE:** l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, rimane obbligatorio in alcuni settori (es. trasporti e sanità). **In tutti gli altri ambienti di lavoro, qualora non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di un metro, l’uso di tali dispositivi è obbligatorio.** Il Datore di Lavoro in collaborazione con il Medico Competente, potrà decidere di imporre l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 in tutti quei contesti lavorativi dove sussista un rischio concreto (es. personale a contatto con il pubblico, ambienti di lavoro dove non è possibile garantire il distanziamento, ambienti di lavoro affollati, spazi comuni)

Pertanto, decade l’utilizzo delle mascherine chirurgiche come mezzo di protezione a favore delle mascherine di tipo FFP2. A tal fine, il Datore di Lavoro assicura la disponibilità di adeguate ed idonee mascherine FFP2

7) **GESTIONE SPAZI COMUNI:** nessuna modifica sostanziale. L’accesso agli spazi comuni rimane contingentato ove possibile.

8) **GESTIONE ENTRATA e USCITA DIPENDENTI:** nessuna modifica sostanziale. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti ove possibile.

9) **GESTIONE PERSONA SINTOMATICA in AZIENDA:** la persona sintomatica in azienda deve essere isolata e subito dotata di mascherina FFP2.

10) **SORVEGLIANZA SANITARIA:** nessuna modifica sostanziale. La sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico Competente previa documentata valutazione e tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

11) **LAVORO AGILE:** il lavoro agile è da preferire, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

12) **LAVORATORI FRAGILI:** il Datore di Lavoro stabilisce, sentito il Medico Competente, specifiche misure prevenzioni e organizzative per i lavoratori fragili.

Vuoi rimanere sempre aggiornato? Leggi le nostre news: <https://www.studiokompas.it/news/>